

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

- ✓Titolo V Reg. CE 1224/09
- ✓Titolo IV Reg. UE 404/11
- ✓DM 10 novembre 2011
- ✓DD 28 dicembre 2011
- √DD 29 maggio 2012
- Circolare 29 maggio 2012, n. 14310



PARTITA quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata <u>specie</u> della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente <u>zona</u> geografica e dallo stesso <u>peschereccio</u> o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di acquacoltura.

Art. 4, punto 20) Reg. CE 1224/09



OPERATORE persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4, punto 19) Reg. CE 1224/09



Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.

Cooperativa armatrice: può mischiare qualsiasi quantitativo di prodotto (stessa specie e stessa zona) proveniente dai propri pescherecci (v. definizione di partita);

<u>OOPP ed acquirenti registrati</u>: possono mischiare quantitativi di prodotto (stessa specie e stessa zona) < 30 Kg con obbligo di conservazione per almeno 3 anni della documentazione sull'origine dei contenuti delle partite (art. 56, par.4 Reg CE 1224/09)



ART. 58 REG. CE 1224/09

PRINCIPI GENERALI

- 1) Tutte le partite devono essere rintracciabili.
- 2) Le partite possono essere mischiate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase di cattura/raccolta.
- 3) Le informazioni sono fornite attraverso:
 - etichettatura
 - -imballaggio della partita
 - -documento commerciale che accompagna fisicamente la partita (sulla partita almeno il numero di identificazione, art. 67, par. 7 Reg UE 404/11)
- 4) Dal 1° gennaio 2013 (piano pluriennale) e dal 1° gennaio 2015 obbligatorio strumento di identificazione (codice, codice a barre, chip elettronico,...o sistema marcatura)



ART. 58 REG. CE 1224/09 LE INFORMAZIONI MINIME

(non si applica a preparazioni e conserve di pesce, crostacei e molluschi preparati e conservati)

- a) Numero di identificazione di ogni partita**;
- b) Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di acquacoltura**;
- c) Codice FAO alfa 3 di ogni specie**;
- d) Data delle catture o data di produzione ** (più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture, art. 67, par. 9 Reg UE 404/11);
- e) Quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui**;
- f) Nome e indirizzo dei fornitori**;
- g) Informazioni art. 8 Reg CE 2065/01: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione *
- Se precedentemente surgelati *

^{*} a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio (nome scientifico con cartelloni pubblicitari o poster, art. 68, par. 2 Reg UE 404/11)

^{**}non si applicano ai prodotti importato nella UE con certificati di cattura art. 12, par. 5 Reg. CE 1005/08; prodotti catturati/allevati acqua dolce; pesci, crostacei e molluschi ornamentali.

ART. 58 REG. CE 1224/09

ESENZIONI (1)

Vendita diretta fino a massimo <u>50 euro/persona/giorno</u> obbligo di indicare solo lettere g) e h)

- g) Informazioni art. 8 Reg CE 2065/01: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione*
- Se precedentemente surgelati *



^{*} nome scientifico con cartelloni pubblicitari o poster, art. 68, par. 2 Reg UE 404/11

ART. 58 REG. CE 1224/09 ESENZIONI (2)

Il termine SCONGELATO (art. 68, par.4-Reg UE 404/11) non deve figurare su:

- 1) prodotti precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria (Reg. CE 853/04, Allegato III, sezione VIII).
- 2) Prodotti scongelati prima di essere stati sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di tali processi.

NB Si considera che l'assenza del termine SCONGELATO indichi che i prodotti non sono stati precedentemente congelati.

FINE OBBLIGHI ACQUACOLTURA.

DALL'ART. 59 SOLO PESCA.



PESATURA

Tutti i prodotti della pesca devono essere pesati con <u>sistemi</u> approvati dalle Autorità competenti.

La pesatura è effettuata <u>allo sbarco</u> prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti.



NOTA DI VENDITA

CHI: acquirenti registrati, centri d'asta e OOPP

QUANDO: -48 ore dalla prima vendita se fatturato annuo < 200.000 euro (cartaceo, se possibile in formato elettronico)

-24 ore dalla prima vendita se fatturato annuo > 200.000 euro (in formato elettronico)

A CHI: Autorità competenti dello Stato sul cui territorio ha luogo la prima vendita

ESONERO: -acquirenti di prodotti ittici di peso < 30 Kg non immessi sul mercato, ma destinati al consumo privato.;

- se piano di campionamento pescherecci lft<10 m o prodotti sbarcati in quantitativi < 50Kg per specie.

ASSUNZIONE IN CARICO

CHI: operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad

una messa in vendita successiva

QUANDO: -48 ore dal completamento dello sbarco se fatturato annuo < 200.000 euro

(cartaceo, se possibile in formato elettronico)

-24 ore dal completamento dello sbarco se fatturato annuo > 200.000 euro

(in formato elettronico)

A CHI: Autorità competenti dello Stato sul cui territorio ha luogo l'assunzione in

carico



DOCUMENTO DI TRASPORTO

- CHI: operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso da quello di sbarco per i quali:
 - -non sia stata presentata una <u>nota di vendita</u> o una <u>dichiarazione di assunzione in</u> <u>carico</u>;
 - -il documento di trasporto non sia sostituito da una copia della <u>dichiarazione di sbarco</u> indicante i <u>quantitativi trasportati</u> o da un documento equivalente contenente le informazioni che devono comparire sulla dichiarazione di sbarco;
 - -il documento di trasporto non sia stato trasmesso per <u>via elettronica prima dell' inizio</u> del trasporto alle Autorità marittime;

QUANDO:entro 48 ore dal caricamento dei prodotti.

A CHI: Autorità competenti dello Stato nel cui territorio ha avuto luogo lo sbarco o altri organismi da esse autorizzati.

ESONERO: se i prodotti sono trasportati all'interno <u>dell'area portuale</u>o in un raggio non superiore a <u>20 Km dal luogo di sbarco</u>.